



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGRIS SARDEGNA

Il Direttore Generale

Sassari, 23 luglio 2008

DIRETTIVA SUI BREVETTI

Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 definisce il Codice della Proprietà Industriale a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

L'**art. 65** prevede che quando il rapporto di lavoro intercorre con una Università o con una Pubblica Amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. L'Agenzia Agris Sardegna ricade in quest'ultima categoria, per cui i ricercatori che, nello svolgimento delle loro attività istituzionali, pervenissero ad una "invenzione", ne sono i proprietari intellettuali e pertanto possono richiederne la protezione brevettuale.

Tuttavia, le disposizioni dell'art. 65 **non** si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'amministrazione di appartenenza del ricercatore.

Ricorrendo tale ipotesi le condizioni possono essere diversamente contrattate con l'Agenzia.

I ricercatori interessati possono pertanto optare per il **deposito di un brevetto a nome proprio**, nel caso di invenzione conseguita nell'ambito di attività istituzionale.

In tal caso, le condizioni sono le seguenti:

- l'Agenzia **non** si fa carico di alcuna spesa;
- il ricercatore ha l'**obbligo** di comunicare il deposito all'Amministrazione;
- l'Agenzia ha comunque il **diritto**, riconosciuto dalla Legge, a partecipare agli eventuali introiti derivanti dallo sfruttamento commerciale del brevetto per una quota pari al 30%.

Il ricercatore non interessato a brevettare a nome proprio può optare per il deposito del brevetto tramite l'Agenzia, che si assume gli oneri conseguenti e ne diventa titolare dei diritti. La proprietà intellettuale resta comunque dell'inventore. Gli oneri per la deposizione del brevetto sono a carico del Dipartimento di appartenenza del ricercatore interessato.

A maggiore chiarimento, giova ricordare la definizione di brevetto e la distinzione fra “invenzione” e “scoperta”.

Il brevetto è lo strumento giuridico con il quale viene conferito a chi ha realizzato un'invenzione il monopolio temporaneo di sfruttamento dell'invenzione stessa, consistente nel diritto di escludere i terzi dall'attuare e trarne profitto nel territorio dello Stato concedente, entro i limiti e alle condizioni previste dalla Legge.

La tutela brevettuale consente, altresì, di vietare a terzi di produrre, usare, commercializzare, vendere e/o importare il prodotto a cui si riferisce l'invenzione.

Brevettare significa:

- rendere di pubblico dominio il contenuto di un'invenzione e conferire all'inventore il diritto di sfruttamento, in regime di esclusiva, per un periodo determinato;
- promuovere e potenziare l'interazione con il mondo della produzione, in termini di contatti, di interazione sinergica, di sviluppo;
- porre le basi per la produzione di reddito addizionale, quale derivante dall'attività di trasferimento tecnologico dei prodotti/processi brevettati.

Benché l'invenzione sia legalmente tutelata dai brevetti, nessuna legge fornisce una definizione di invenzione. Si può, comunque, definire l'invenzione come la soluzione di un problema tecnico, e quindi come la realizzazione, da parte dell'uomo, di qualcosa che prima non esisteva.

Contrapposta all'invenzione vi è la scoperta, non brevettabile, consistente nella descrizione o nell'interpretazione, basata sull'osservazione e sull'acquisizione di dati, di un fenomeno o di un oggetto già esistente in natura, ma precedentemente non spiegabile.

Dal punto di vista giuridico la distinzione fra scoperta ed invenzione è di massimo rilievo, poiché la disciplina che le prevede è assai diversa. La Legge italiana precisa, infatti, che le scoperte non possono essere considerate alla stregua di invenzioni, e dunque non sono brevettabili.

In ogni caso in Italia (e in Europa) non si possono brevettare:

- le scoperte scientifiche;
- le teorie e i metodi matematici;
- i piani, i metodi per attività intellettuali, commerciali e per gioco;
- i software (in quanto tali);
- la presentazione di informazioni;
- invenzioni contro l'ordine pubblico;
- le razze animali e vegetali (escluse le cultivar e le varietà);
- i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale.

Il Direttore Generale
Giuseppe Pulina